

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRETTI ROBERTO

Seduta del 28/05/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 25/02/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle “*commissioni finanziarie, delle commissioni accessorie e del premio assicurativo*” pagati anticipatamente all’intermediario resistente al momento dell’erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e non goduti in conseguenza dell’estinzione anticipata del finanziamento stesso, quota quantificata in complessivi € 600,00, oltre interessi dalla data dell’estinzione del finanziamento al saldo e spese per l’assistenza tecnica.

Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario ha affermato, tra l’altro, che

- le “*commissioni del finanziatore*”. - pari ad Euro 1.001,06 – erano indicate in modo trasparente nel modulo SECCI;
- tale costo corrispondeva ai “*compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva*” (pari ad Euro 1.001,06), costi che non potevano essere retrocessi al cliente in conseguenza della loro natura *up-front*.

Ciò premesso l’intermediario ha concluso chiedendo che il ricorso venisse respinto.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell’intermediario, ribadendo e precisando le proprie domande ed i propri argomenti.



DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente osservare che, tenuto conto del tenore complessivo del ricorso e delle repliche della parte ricorrente e del contenuto delle difese dell'intermediario, si deve ritenere che la domanda della medesima parte ricorrente sia tesa ad ottenere il rimborso della sola quota non maturata delle commissioni finanziarie, nella sopra richiamata misura di € 600,00.

Ciò premesso, il Collegio – richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) – ritiene che la domanda come sopra reinterpreta meriti parziale accoglimento.

Ciò in quanto le commissioni finanziarie di cui al contratto *inter partes* devono qualificarsi – in linea con la costante giurisprudenza di questo Collegio – come onere *recurring* e devono pertanto essere rimborsate in misura da determinarsi facendo applicazione del criterio *pro rata temporis* (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014), essendo volte a remunerare anche attività relative alla gestione del finanziamento.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che la domanda della parte ricorrente meriti di essere accolta nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 31.027,44	Tasso di interesse annuale	6,67%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	355,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/09/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,26%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni del finanziatore				1.001,06	Recurring	60,00%	600,64		600,64
Totale				1.001,06					600,64

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Tutto ciò premesso e considerato che:

- la parte ricorrente ha chiesto il minor importo di € 600,00;
- vanno riconosciuti alla parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013);
- non può invece trovare accoglimento invece la domanda di rimborso delle spese legali sopportate dalla parte ricorrente dato il carattere seriale del ricorso che non richiede una complessa attività di difesa (cfr. Coll. Coord. decisione n. 3498/2012);

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 600,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA